



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0008537/U Data: 16/05/2017 16:11
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I e V
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge: "Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24" (Reg. Gen. n. 442)
Ad iniziativa del Consigliere Carmela Fiola
Depositata in data 10 maggio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
V Commissione Consiliare permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,
16 MAG. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Avv. Sisti
10/5/17
A
Dott. SSA CIMRAG
S.S.

Prot. n° 20 del 09.05.2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0008113/1 Data: 10/05/2017 09:58
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:




Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
D.ssa Rosa D'Amelio

Sede

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge **"Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n.24"**

Con la presente si trasmette, in allegato, la proposta di legge citata in oggetto ad iniziativa della scrivente.

Cordialità

La Consigliera
Carmela FIOLA


ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 242

opos. 17
Sh. 6/10/17



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“/ Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Ad iniziativa della Consigliera

Carmela Fiola (PD)

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 442



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) introduce la figura del Garante per la salute alla quale i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 e in vigore dal 1 aprile 2017, tale legge attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta di legge, in linea con il disposto dell'articolo 2, comma 1, della summenzionata legge, attribuisce il ruolo di Garante per la salute al Difensore civico regionale.

Una scelta da condividere quella del legislatore che - nel cercare il giusto equilibrio tra gli interessi di quanti operano in ambito sanitario e dei cittadini che devono poter confidare in un sistema di tutele per l'assistenza tanto sicuro quanto efficace, accessibile democraticamente e sostenibile economicamente - ha evitato l'istituzione dell'Ufficio regionale del Garante per la salute. Tale scelta avrebbe comportato, infatti, il rischio di una mera duplicazione di ruoli, funzioni, responsabilità e competenze, in controtendenza con l'esigenza di snellimento e semplificazione della P.A., atteso che Ufficio del Difensore civico è già presente nell'organizzazione regionale, quale figura di garanzia a tutela dei cittadini, già deputata ad accoglierne i reclami.

La presente proposta di legge prevede che il difensore civico, quale Garante per la salute, possa essere interpellato da ogni paziente, a titolo gratuito, per segnalare le disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria e socio sanitaria. A seguito della segnalazione, e previa verifica, il Difensore civico - una volta confermata la fondatezza del reclamo del cittadino - interviene con i poteri e le modalità che anche adesso disciplinano la sua attuale attività. Nell'ambito della Relazione annuale con la quale il Difensore civico relaziona l'Assemblea consiliare regionale in ordine all'attività svolta quale Garante per la salute lo stesso potrà avanzare suggerimenti in ordine a provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari. Affinché tale organo svolga in maniera efficace ed efficiente la propria funzione, la presente proposta di legge auspica che si proceda eventualmente ad un rafforzamento della struttura.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) la Regione Campania affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto lesa con i poteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23 e ss.mm.ii. «Istituzione del Difensore civico presso la Regione Campania»
4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista dall'articolo 9 della Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23 e ss.mm.ii. che potrà essere eventualmente rafforzata, con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23 e ss.mm.ii, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, segnalando al contempo all'Assemblea legislativa eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Copertura finanziaria

La presente proposta di legge regionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.